

CCVIII SEDUTA

(Antimeridiana)

MERCOLEDI 30 APRILE 1969

Presidenza del Presidente LANZA

INDICE

	Pag.	non sorgendo osservazioni, si intende approvato.
		<b>Congedo.</b>
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge sulla riforma burocratica:		
(Nomina) . . . . .	695	PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Saladino ha chiesto giorni sei di congedo a decorrere dal 29 aprile 1969, per motivi personali.
Commissione parlamentare di indagine sugli Enti regionali:		Non sorgendo osservazioni, il congedo si intende accordato.
(Nomina del Presidente) . . . . .	695	
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge sui provvedimenti per le zone colpite dal terremoto (Per la nomina):		
PRESIDENTE . . . . .	696	Nomina della Commissione speciale per l'esame dei disegni di legge sulla riforma burocratica.
DE PASQUALE . . . . .	696	
Congedo . . . . .	695	PRESIDENTE. Comunico che con decreto in data odierna ho proceduto alla nomina della Commissione speciale per l'esame dei disegni di legge sulla riforma burocratica, che risulta composta dagli onorevoli: Cagnes, Canepa, Capria, Cardillo, De Pasquale, Grammatico, Iocolano, Mattarella, Mongiovi, Russo Michele e Tomaselli.
Disegni di legge:		
(Annunzio) . . . . .	711	Nemina del Presidente della Commissione parlamentare di indagine sugli Enti regionali.
(Richiesta di procedura d'urgenza):		
PRESIDENTE . . . . .	711	PRESIDENTE. Comunico che con decreto in data odierna ho nominato l'onorevole Vincenzo Occhipinti Presidente della Commissione parlamentare di indagine sugli Enti regionali, in sostituzione dell'onorevole Vincenzo Giummarra eletto Assessore regionale.
LOMBARDO . . . . .	711	
« Elezione dei Consiglieri delle province siciliane » (28-207-280-327/A) (Seguito della discussione):		
PRESIDENTE . . . . .	696, 702	
(Votazione per appello nominale) . . . . .	710	
(Risultato della votazione) . . . . .	711	

La seduta è aperta alle ore 12,30.

DI MARTINO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che,



**Nomina di una Commissione speciale per l'esame dei disegni di legge numeri 444 e 426 riguardanti provvedimenti per le zone colpite dal terremoto.**

PRESIDENTE. Si passa al punto primo dell'ordine del giorno: Nomina di una Commissione speciale per l'esame dei disegni di legge numeri 444 e 426 riguardanti provvedimenti per le zone colpite dal terremoto.

DE PASQUALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PASQUALE. Onorevole Presidente, lo esame dei primi due disegni di legge per le zone colpite dal terremoto è stato affidato ad una Commissione speciale con esito positivo. Vorrei pregare, per tanto, la Signoria Vostra di affidare l'esame delle nuove proposte di legge per le zone terremotate ad una Commissione speciale, possibilmente composta dagli stessi membri di quella a cui ho fatto cenno. Propongo che venga data delega alla Presidenza per la nomina di detta Commissione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole De Pasquale.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvata)

**Seguito della discussione del disegno di legge: « Elezione dei Consiglieri delle Province siciliane » (28 - 207 - 280 - 327/A).**

PRESIDENTE. Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno: Discussione di disegni di legge.

Si inizia con il seguito della discussione del disegno di legge: « Elezioni dei Consiglieri delle Province siciliane » (28-207-280-327/A), iscritto al numero uno.

Invito i componenti la prima Commissione « Affari interni ed ordinamento amministrativo » a prendere posto all'apposito banco.

Ricordo che l'Assemblea ha già iniziato lo esame dell'articolo 1. Invito il deputato segretario a darne lettura.

DI MARTINO, segretario:

« Art. 1.

Per la elezione dei consiglieri delle amministrazioni straordinarie delle province siciliane, si applicano, a partire dall'articolo 8, le norme della legge statale 8 marzo 1951, numero 122 e successive modificazioni.

Le disposizioni in essa contenute riguardanti la competenza di organi ed autorità dell'Ordinamento dello Stato debbono intendersi riferite agli organi ed autorità regionali nell'esercizio della relativa competenza, compresa anche la indizione dei comizi elettorali che viene demandata al Presidente della Regione siciliana.

Per quanto non è espressamente previsto nella richiamata legge, si applicano, in quanto con essa compatibili, le norme vigenti per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana ».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Messina, De Pasquale, Giacalone Vito e Rindone:

*sostituire all'articolo 1/3 le parole: « tre voti » con le parole: « due voti » e le parole: « quattro voti » con le parole: « tre voti »;*

*al numero 4 dell'articolo 1/6 aggiungere prima delle parole: « gli impiegati ed i componenti » le parole: « gli impiegati dei comuni »;*

*dopo il numero 10 dell'articolo 1/6 aggiungere:*

*« I dirigenti ed i funzionari degli uffici dipendenti dell'Amministrazione centrale dello Stato o della Regione avente giurisdizione sulla provincia regionale, limitatamente a quei settori per i quali i liberi consorzi applicano il decentramento dell'Amministrazione regionale o svolgono funzioni amministrative delegate dalla Regione o assolvono a compiti e servizi demandati dallo Stato. »;*

*all'articolo 1/17, dopo il comma numero 2, aggiungere il seguente:*

*« Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla provincia, le operazioni si ripetono con*



un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.»;

*al numero 2 dell'articolo 1/17, dopo le parole: « seggi assegnati alla provincia » sopprimere le parole: « più due »;*

— dagli onorevoli Parisi, Messina, Cagnes, Sallicano e Tomaselli:

*al numero 4 dell'articolo 1/6 sostituire le parole: « esistenti nell'ambito della provincia » con le parole: « dipendenti, controllate o sovvenzionate dalla provincia »;*

— dagli onorevoli Sallicano, Tomaselli, Genina, Di Benedetto e Cadili:

*all'articolo 1/11 sostituire le parole: « non inferiore a 100 mila e non superiore a 200 mila » con le parole: « non inferiore a 100 mila e non superiore a 150 mila ».*

Comunico che è stato, altresì, presentato dal Governo, d'accordo con la Commissione, un nuovo testo del disegno di legge, su cui avverrà la discussione.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

DI MARTINO, segretario:

*Art. 1: « Ai fini dell'elezione dei consiglieri delle amministrazioni straordinarie delle province siciliane, la circoscrizione provinciale è ripartita in due o più collegi aventi dimensione demografica di regola non inferiore ai centomila e non superiore ai centocinquantomila abitanti, calcolati in base ai dati dell'ultimo censimento.*

*Ad ogni collegio elettorale, composto da uno o più comuni della stessa provincia, contigui fra di loro, cointeressati per servizi economici finanziarie giudiziari viene assegnato un numero di consiglieri in proporzione alla popolazione residente nella relativa circoscrizione.*

*A tal fine si divide la cifra della popolazione legale della provincia per il numero dei consiglieri ad essa assegnati a norma dell'articolo 132 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge 15 marzo 1963, numero 16.*

*Ad ogni collegio sono attribuiti tanti seggi di consiglieri quante volte il quoziente è contenuto nella cifra di popolazione legale residente nella circoscrizione collegiale.*

I seggi eventualmente rimanenti sono attribuiti ai collegi elettorali nei quali si siano avuti i maggiori resti.

A nessun comune possono essere assegnati più della metà dei seggi spettanti alla provincia. »

*Art. 2: « La tabella dei collegi elettorali, il numero di ciascun collegio e il numero dei seggi da attribuire a ciascun collegio, da calcolarsi a norma dell'articolo 1, sono stabiliti con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per gli enti locali. »*

*Art. 3: « La elezione dei consiglieri delle amministrazioni straordinarie delle province siciliane si effettua a suffragio diretto mediante scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale, secondo il sistema previsto dal successivo articolo 18. »*

*Art. 4: « Ogni elettore dispone di un voto di lista.*

*Egli ha la facoltà di attribuire: due voti di preferenza nei collegi il cui numero di consiglieri da eleggere è superiore a dieci. » preferenza nei collegi il cui numero dei consiglieri da eleggere è superiore a dieci. »*

*Art. 5: « Sono eleggibili i consiglieri delle amministrazioni straordinarie delle province siciliane i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia, purché sappiano leggere e scrivere. »*

*Art. 6: « La carica di consigliere provinciale è incompatibile con quella di consigliere comunale.*

*Non possono far parte contemporaneamente dello stesso consiglio provinciale gli ascendenti e i discendenti, gli affini in primo grado, i coniugi, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.*

*Se la elezione porta nel consiglio alcuni dei congiunti sopra specificati, rimane eletto quello appartenente alla lista che ha conseguito la cifra elettorale più alta e, se trattasi di candidati di una stessa lista, quello che ha riportato la più alta cifra individuale.*

*In tali casi si procede immediatamente alla surroga degli stessi. »*

*Art. 7: « Non sono eleggibili a consiglieri provinciali:*

*1) gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione e cure di anime, coloro*



che ne fanno ordinariamente le veci ed i membri dei capitoli e delle collegiate;

2) i componenti della commissione provinciale di controllo ed i funzionari ed impiegati regionali che esercitano il controllo sulla provincia o su quei settori per i quali la provincia applica il decentramento dell'amministrazione regionale e svolge funzioni amministrative delegati dalla Regione;

3) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla provincia o da enti, istituti o aziende da essa dipendenti, controllati o sovvenzionati, nonchè gli amministratori di tali enti, istituti e aziende;

4) gli impiegati ed i componenti dei consigli di amministrazione delle istituzioni di assistenza e beneficenza, esistenti nell'ambito della provincia;

5) coloro che hanno il maneggio del denaro della provincia o che non hanno reso ancora il conto;

6) coloro che hanno lite pendente con la provincia;

7) coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse della provincia, o società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionati in qualsiasi modo dalla medesima;

8) gli amministratori della provincia e delle istituzioni di assistenza e beneficenza poste sotto il suo controllo, dichiarati responsabili con decisione definitiva in via amministrativa o in via giudiziaria;

9) coloro che, avendo un debito, liquido ed esigibile presso la provincia, sono stati legalmente messi in mora;

10) i magistrati di corte d'appello, di tribunale e di pretura nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione;

11) i membri del Parlamento nazionale e dell'Assemblea regionale;

12) i membri della giunta provinciale amministrativa, nonchè i funzionari e gli impiegati degli uffici dipendenti della amministrazione centrale dello Stato, limitatamente a quei settori per i quali la provincia assolve a compiti e servizi demandati dallo Stato.

Le ipotesi di ineleggibilità, di cui ai numeri 5 e 6, non si applicano agli amministratori provinciali per fatto commesso con l'esercizio del mandato. Tuttavia l'amministratore che ricopra la carica di presidente della giunta provinciale o di assessore provinciale è sospeso fino all'esito del giudizio, se l'esercizio della carica comporti evidente pericolo di pregiudizio per l'ente.

Art. 8: « Il Presidente della Regione siciliana di intesa con il Presidente della Corte di appello competente per territorio stabilisce, con decreto, la data delle elezioni per ciascuna provincia e la comunica, a mezzo della prefettura ai sindaci ed ai commissari, i quali ne danno avviso agli elettori con manifesto, da pubblicarsi 45 giorni prima della data della consultazione.

Il decreto presidenziale che fissa la data delle elezioni non può essere emanato se non siano decorsi almeno 15 giorni dalla pubblicazione del decreto previsto dall'articolo 2.

Qualora per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il Presidente della Regione può disporre il rinvio con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto da parte dei sindaci e dei commissari della provincia.

Detto rinvio non può superare il termine di 60 giorni, fermi restando in ogni caso, i termini per la attuazione delle operazioni non ancora compiute.

Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio.

Art. 9: « Presso la prefettura del comune capoluogo di collegio si costituisce, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'ufficio elettorale circoscrizionale composto da un magistrato che lo presiede e da due elettori idonei allo ufficio di presidente di sezione elettorale, nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade il capoluogo di collegio.

Un cancelliere di pretura è designato ad esercitare le funzioni di segretario. »

Art. 10: « Il tribunale del capoluogo della provincia, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, si costituisce in ufficio elettorale provinciale con l'intervento di cinque magistrati, dei



quali uno presiede, nominati dal presidente del tribunale stesso. Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario. »

*Art. 11:* « Le liste dei candidati, per ogni collegio, devono essere presentate da non meno di 100 e non più di 200 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Tutti i candidati devono essere indicati per cognome, nome, data e luogo di nascita e gli stessi devono essere contrassegnati con numeri arabi progressivi, ai fini dell'indicazione del voto di preferenza.

Nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere.

Nessun candidato può essere compreso in liste portanti contrassegni diversi, nè accettare la candidatura per più di tre collegi, pena la nullità della elezione.

La presentazione delle liste deve essere effettuata entro le ore 12 del 25° giorno antecedente la data delle elezioni presso la cancelleria della pretura del comune capoluogo di collegio.

Insieme con la lista dei candidati devono essere presentati un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare; gli atti di accettazione delle candidature; i certificati di iscrizione nelle liste elettorali; la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a fare la designazione dei rappresentanti di lista e a compiere gli altri atti previsti dalla legge; la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati anche collettivi dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali del collegio.

I sindaci devono, nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati. La firma dei sottoscrittori indicante nome, cognome, data e luogo di nascita, nonché il comune nelle cui liste elettorali ciascuno di essi risulta iscritto, deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura o dal sindaco o dal segretario del comune.

La cancelleria della pretura del comune

capoluogo di collegio deve rilasciare ricevuta delle liste dei candidati e degli altri atti presentati, attribuendo a ciascuna un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione. »

*Art. 12:* « L'ufficio elettorale circoscrizionale, entro due giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

a) verifica se le liste siano state presentate in termine e risultino sottoscritte dal numero di elettori prescritto, eliminando quelle che non lo siano;

b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelle di altre liste presentate in precedenza o notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, nonché quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici, che non siano depositate da persona munita di mandato da parte di uno o più rappresentanti del partito o del gruppo, mediante firma autenticata, assegnando un termine di non oltre 48 ore per la presentazione del nuovo contrassegno o della autorizzazione;

c) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione o dei quali non risulta la iscrizione nelle liste elettorali;

d) cancella i nomi dei candidati compresi in altre liste già presentate;

e) riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero eccedente di candidati, cancellando gli ultimi nomi.

Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione entro la stessa giornata delle contestazioni fatte dall'ufficio circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alle liste.

L'ufficio circoscrizionale si riunisce l'indomani per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite. »

*Art. 13:* « Le decisioni di cui all'articolo precedente debbono essere immediatamente comunicate al presidente della provincia per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati e per l'invio dello stesso ai sindaci dei comuni interessati perchè provvedano alla affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi



pubblici, entro il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni.

Analoga ed immediata comunicazione deve essere fatta al prefetto per la stampa delle schede di votazione nelle quali le liste saranno riportate secondo l'ordine di ammissione, ed al presidente dell'ufficio elettorale provinciale ai fini delle successive operazioni per la proclamazione degli eletti. »

*Art. 14:* « Con dichiarazione scritta, autenticata da un notaio o da un sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'articolo 11, o persone da esse autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare all'ufficio di ciascuna sezione e all'ufficio elettorale provinciale, due rappresentanti della lista: uno effettivo ed uno supplente scegliendoli fra gli elettori del collegio che sappiano leggere e scrivere.

L'atto di designazione dei rappresentanti è presentato entro il 15° giorno antecedente quello delle elezioni alla cancelleria della pretura, nella cui circoscrizione ha sede la sezione elettorale.

La cancelleria della pretura ne rilascia ricevuta e provvede all'invio delle singole designazioni ai sindaci dei comuni del mandamento, perchè le consegnino ai presidenti degli uffici elettorali di sezione insieme con il materiale per il seggio.

L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'ufficio elettorale provinciale è presentato entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione alla cancelleria del tribunale del comune capoluogo della provincia, la quale ne rilascia ricevuta ».

*Art. 15:* « Il rappresentante di lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali. »

*Art. 16:* « Le schede di votazione sono di tipo unico e di identico colore; sono fornite a cura dell'Assessorato enti locali con le carat-

teristiche essenziali del modello descritto nelle annesse tabella A e B. »

*Art. 17:* « Compiuto lo scrutinio, il presidente dell'ufficio di sezione ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.

Il verbale, redatto in triplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

Indi il presidente procede alla formazione:

1) del plico contenente le schede corrispondenti ai voti nulli, quelle corrispondenti ai voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, le schede dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto e le carte relative ai reclami ed alle proteste;

2) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza numero, bollo o firma dello scrutatore;

3) del plico contenente le schede corrispondenti ai voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.

I predetti plichi devono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori.

I plichi di cui ai nn. 1 e 2 devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'Ufficio elettorale provinciale.

Il plico di cui al numero 3 deve essere allegato al verbale destinato al deposito presso la prefettura.

*Art. 18:* « L'ufficio elettorale provinciale, costituito ai termini dell'articolo 10, entro quarantotto ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere e, ove lo creda, di un numero di esperti non superiore a venti scelti dal presidente:

1) Determina la cifra elettorale di ogni lista.

La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa nelle singole sezioni della provincia;

2) Procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale della cifra elettorale di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla provincia più uno, ottenendo così il quoziente elettorale provinciale: nella effettuare la divisione trascura la eventuale



parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale della stessa lista. I seggi che rimangono non assegnati sono rispettivamente attribuiti alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato maggiore resto ed, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano conseguito maggior numero di voti e, a parità di voti, per sorteggio.

3) Procede alla distribuzione nei singoli collegi dei seggi così assegnati alle varie liste, seguendo per ciascun collegio la graduatoria dei voti di lista espressi in percentuale.

A tal fine si moltiplica per cento il numero di voti riportati in sede collegiale da ciascuna lista alla quale, in sede provinciale, sono stati assegnati uno o più seggi e il risultato si divide per il totale dei voti conseguiti nell'ambito della circoscrizione collegiale dalle liste ammesse al riparto dei seggi.

Quindi si moltiplica tale risultato per il numero dei seggi assegnati al collegio diviso cento. Si procede poi alla assegnazione dei seggi ai vari collegi attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti interi abbia dato l'ultima divisione. Gli eventuali seggi residui verranno attribuiti, a partire dal collegio con popolazione legale più numerosa, seguendo la graduatoria decrescente delle parti centesimali fino alla attribuzione di tutti i seggi spettanti al collegio. Quindi si passa alla attribuzione degli altri seggi residui a quei collegi che seguono il primo per popolazione fino all'esaurimento dei seggi attribuiti a ciascuna lista in sede provinciale.

4) Determina la cifra elettorale individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è costituita dalla cifra elettorale di lista aumentata da voti di preferenza del candidato.

5) Determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista a secondo delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra individuale prevale il candidato più anziano di età ».

**Art. 19:** « Il Presidente dell'ufficio elettorale provinciale, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dal numero 5 del precedente articolo, quei candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate ».

**Art. 20:** « L'ufficio elettorale provinciale si pronunzia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate.

Di tutte le operazioni compiute, degli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle denunce di casi di ineleggibilità degli eletti, deve darsi menzione nel verbale, che redatto in triplice esemplare, deve essere, seduta stante, firmato in ciascun foglio dal presidente, dai componenti, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

Nei verbali debbono essere indicati in appositi elenchi i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, seguendo la graduatoria prevista dal numero 5 dell'articolo 18.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, deve essere inviato dal Presidente dell'Ufficio alla segreteria dell'Amministrazione provinciale, che ne rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale del comune capoluogo di provincia.

Il terzo esemplare viene trasmesso all'Ufficio elettorale della Regione siciliana.

**Art. 21:** « Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio elettorale provinciale invia attestato ai consiglieri eletti e ne dà immediata notizia alla segreteria della Provincia e alla Prefettura che, tramite i sindaci, la porta a conoscenza della popolazione con apposito manifesta ».

**Art. 22:** « Il consigliere eletto in più collegi deve dichiarare alla segreteria dell'Amministrazione provinciale, entro otto giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione della proclamazione, quale collegio presceglie. Mancando l'opzione si intende prescelto il collegio in cui ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza. »

**Art. 23:** « Sono a carico della Regione:

a) le spese per il funzionamento dell'Ufficio elettorale regionale, ivi comprese quelle per il servizio tecnico ispettivo, per le indagini statistiche, per l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e l'esercizio di macchine, di impianti e di attrezzature tecniche;

b) le spese inerenti alla formazione dei collegi elettorali nonché quelle occorrenti per la organizzazione generale delle elezioni amministrative, per la manutenzione e la rinnova-



zione delle urne per la votazione, dei bolli per le sezioni elettorali e dei relativi accessori, per la fornitura delle schede di votazione, delle relative matite copiative, per la fornitura di pubblicazioni e stampati vari riguardanti norme ed istruzioni e che attengono all'organizzazione generale delle elezioni, nonché le spese per i trasporti e le comunicazioni postali, telegrafiche e telefoniche effettuate nell'interesse della Regione.

Le essenziali prestazioni di lavoro straordinario rese per il periodo strettamente necessario dal personale dell'Amministrazione regionale impegnato nella preparazione, organizzazione e svolgimento delle varie operazioni elettorali concernenti le elezioni amministrative e regionali, sono remunerate con il normale compenso per lavoro straordinario. In tal caso non si applica il limite massimo stabilito dall'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1968, numero 28.

Le spese inerenti alla attuazione delle elezioni dei consiglieri provinciali, ivi compresa quella relativa alla liquidazione delle competenze spettanti ai membri degli Uffici elettorali, sono a carico delle Amministrazioni provinciali. »

*Art. 24:* « Nel caso di coincidenza delle elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e dei consigli provinciali, esse sono indette per il medesimo giorno.

Lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti:

1°) il numero degli scrutatori degli uffici elettorali di sezione è aumentato da cinque a sei;

2°) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le due schede che devono essere di colore diverso e, dopo avere espresso il voto, le consegna contemporaneamente al presidente del seggio, il quale le pone nelle rispettive urne;

3°) il presidente dell'ufficio di sezione procede alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle relative alle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzioni ed essere ultimate entro le ore 19 (diciannove) dello stesso giorno di chiusura della votazione;

4°) tutte le spese derivanti da adempimenti comuni ad entrambe le elezioni e che, nei

casi di sola elezione del consiglio provinciale sarebbero rimaste a carico della stessa Amministrazione provinciale, vengono ripartite in parti uguali fra l'Amministrazione provinciale ed i singoli comuni. »

*Art. 25:* « Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ricadenti nello esercizio in corso, si provvede con gli stanziamenti dei capitoli 13302 e 13303 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo. »

*Art. 26:* « Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con le norme previste nella presente legge. »

*Art. 27:* « La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. »

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, a seguito della presentazione del nuovo testo, gli emendamenti precedentemente presentati si intendono superati.

Data la complessità della materia, propongo che sia data delega alla Presidenza per il coordinamento formale della legge.

Pongo ai voti la proposta.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvata)

Poichè nessuno chiede di parlare, pongo ai voti l'articolo 1, che rileggo:

#### ELEZIONI

*Art. 1:* « Ai fini dell'elezione dei consiglieri delle amministrazioni straordinarie delle province siciliane, la circoscrizione provinciale è ripartita in due o più collegi aventi dimensione demografica di regola non inferiore ai centomila e non superiore ai centocinquantomila abitanti, calcolati in base ai dati dell'ultimo censimento.

Ad ogni collegio elettorale, composto da uno o più comuni della stessa provincia, contigui fra di loro, cointeressati per servizi economici finanziari e giudiziari viene assegnato un numero di consiglieri in proporzione alla popolazione residente nella relativa circoscrizione.



A tal fine si divide la cifra della popolazione legale della provincia per il numero dei consiglieri ad essa assegnati a norma dell'articolo 132 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge 15 marzo 1963, numero 16.

Ad ogni collegio sono attribuiti tanti seggi di consiglieri quante volte il quoziente è ottenuto nella cifra di popolazione legale residente nella circoscrizione collegiale.

I seggi eventualmente rimanenti sono attribuiti ai collegi elettorali nei quali si siano avuti i maggiori resti.

A nessun comune possono essere assegnati più della metà dei seggi spettanti alla provincia. »

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 2, che rileggo:

#### COLLEGI ELETTORALI

Art. 2: « La tabella dei collegi elettorali, il numero di ciascun collegio e il numero dei seggi da attribuire a ciascun collegio, da calcolarsi a norma dell'articolo 1, sono stabiliti con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per gli enti locali. »

Poichè nessuno chiede di parlare, lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 3, che rileggo:

Art. 3: « La elezione dei consiglieri delle amministrazioni straordinarie delle province siciliane si effettua a suffragio diretto mediante scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale, secondo il sistema previsto dal successivo articolo 18. »

Poichè nessuno chiede di parlare, lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 4, che rileggo:

#### ESPRESSIONE DEL VOTO

Art. 4: « Ogni elettore dispone di un voto di lista.

Egli ha la facoltà di attribuire: tre voti di preferenza nei collegi il cui numero di consiglieri da eleggere è fino a dieci; quattro voti di preferenza nei collegi il cui numero di consiglieri da eleggere è superiore a dieci. »

Poichè nessuno chiede di parlare, lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 5, che rileggo:

#### ELEGGIBILITÀ

Art. 5: « Sono eleggibili a consiglieri delle Amministrazioni straordinarie delle provincie siciliane i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia, purchè sappiano leggere e scrivere. »

Poichè nessuno chiede di parlare, lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 6, che rileggo:

#### CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

Art. 6: « La carica di consigliere provinciale è incompatibile con quella di consigliere comunale.

Non possono far parte contemporaneamente dello stesso consiglio provinciale gli ascendenti e i discendenti, gli affini in primo grado, i coniugi, l'adottante e l'adottate, l'affiliante e l'affiliato.

Se la elezione porta nel consiglio alcuni dei congiunti sopra specificati, rimane eletto quello appartenente alla lista che ha conseguito la cifra elettorale più alta e, se trattasi di candidati di una stessa lista, quello che ha riportato la più alta cifra individuale.

In tali casi si procede immediatamente alla surroga degli stessi. »

Poichè nessuno chiede di parlare, lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 7, che rileggo:



## CAUSE DI INELEGGIBILITÀ

Art. 7: « Non sono eleggibili a consiglieri provinciali:

1°) gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci ed i membri dei capitoli e delle collegiate;

2°) i componenti della commissione provinciale di controllo ed i funzionari ed impiegati regionali che esercitano il controllo sulla provincia o su quei settori per i quali la provincia applica il decentramento dell'amministrazione regionale e svolge funzioni amministrative delegati dalla Regione;

3°) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla provincia o da enti, istituti o aziende da essa dipendenti, controllati o sovvenzionati, nonchè gli amministratori di tali enti, istituti e aziende;

4°) gli impiegati ed i componenti dei consigli di amministrazione delle istituzioni di assistenza e beneficenza, esistenti nell'ambito della provincia;

5°) coloro che hanno il maneggio del denaro della provincia o che non hanno reso ancora il conto;

6°) coloro che hanno lite pendente con la provincia;

7°) coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse della provincia, o società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionati in qualsiasi modo dalla medesima;

8°) gli amministratori della provincia e delle istituzioni di assistenza e beneficenza poste sotto il suo controllo, dichiarati responsabili con decisione definitiva in via amministrativa o in via giudiziaria;

9°) coloro che, avendo un debito, liquido ed esigibile presso la provincia, sono stati legalmente messi in mora;

10°) i magistrati di corte d'appello, di tribunale e di pretura nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione;

11°) i membri del Parlamento nazionale e dell'Assemblea regionale;

12°) i membri della giunta provinciale amministrativa, nonchè i funzionari e gli impiegati degli uffici dipendenti della amministrazione centrale dello Stato, limitatamente a

quei settori per i quali la provincia assolve a compiti e servizi demandati dallo Stato.

Le ipotesi di ineleggibilità, di cui ai numeri 5 e 6, non si applicano agli amministratori provinciali per fatto commesso con l'esercizio del mandato. Tuttavia l'amministratore che ricopra la carica di presidente della giunta provinciale o di assessore provinciale è sospeso fino all'esito del giudizio, se l'esercizio della carica comporti evidente pericolo di pregiudizio per l'ente. »

Poichè nessuno chiede di parlare, lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 8, che rileggo:

## CONVOCAZIONE DEI COMIZI

Art. 8: « Il Presidente della Regione siciliana di intesa con il Presidente della Corte di appello competente per territorio stabilisce, con decreto, la data delle elezioni per ciascuna provincia e la comunica, a mezzo della prefettura ai sindaci ed ai commissari, i quali ne danno avviso agli elettori con manifesto, da pubblicarsi 45 giorni prima della data della consultazione.

Il decreto presidenziale che fissa la data delle elezioni non può essere emanato se non siano decorsi almeno 15 giorni dalla pubblicazione del decreto previsto dall'articolo 2.

Qualora per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il Presidente della Regione può disporre il rinvio con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto da parte dei sindaci e dei commissari della provincia.

Detto rinvio non può superare il termine di 60 giorni, fermi restando in ogni caso, i termini per la attuazione delle operazioni non ancora compiute.

Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio. »

Poichè nessuno chiede di parlare, lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)



Si passa all'articolo 9, che rileggo:

UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE

Art. 9: « Presso la prefettura del comune capoluogo di collegio si costituisce, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'ufficio elettorale circoscrizionale composto da un magistrato che lo presiede e da due elettori idonei allo ufficio di presidente di sezione elettorale, nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade il capoluogo di collegio.

Un cancelliere di pretura è designato ad esercitare le funzioni di segretario. »

Poichè nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 10, che rileggo:

UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

Art. 10: « Il tribunale del capoluogo della provincia, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, si costituisce in un ufficio elettorale provinciale con l'intervento di cinque magistrati, dei quali uno presiede, nominati dal presidente del tribunale stesso. Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario. »

Poichè nessuno chiede di parlare, lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 11, che rileggo:

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Art. 11: « Le liste dei candidati, per ogni collegio, devono essere presentate da non meno di 100 e non più di 200 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Tutti i candidati devono essere indicati per cognome, nome, data e luogo di nascita e gli stessi devono essere contrassegnati con numeri arabi progressivi, ai fini dell'indicazione del voto di preferenza.

Nessuna lista può comprendere un nume-

ro di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere.

Nessun candidato può essere compreso in liste portanti contrassegni diversi, nè accettare la candidatura per più di tre collegi, pena la nullità della elezione.

La presentazione delle liste deve essere effettuata entro le ore 12 del 25° giorno antecedente la data delle elezioni presso la cancelleria della pretura del comune capoluogo di collegio.

Insieme con la lista dei candidati devono essere presentati un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare; gli atti di accettazione delle candidature; i certificati di iscrizione nelle liste elettorali; la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a fare la designazione dei rappresentanti di lista e a compiere gli altri atti previsti dalla legge; la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati anche collettivi dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali del collegio.

I sindaci devono, nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati. La firma dei sottoscrittori indicante nome, cognome, data e luogo di nascita, nonchè il comune nelle cui liste elettorali ciascuno di essi risulta iscritto, deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura o dal sindaco o dal segretario del comune.

La cancelleria della pretura del comune capoluogo di collegio deve rilasciare ricevuta delle liste dei candidati e degli altri atti presentati, attribuendo a ciascuna un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione. »

Poichè nessuno chiede di parlare, lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 12, che rileggo:

ESAME DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE

Art. 12: « L'ufficio elettorale circoscrizionale, entro due giorni dalla scadenza del ter-



mine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

a) verifica se le liste siano state presentate in termine e risultino sottoscritte dal numero di elettori prescritto, eliminando quelle che non lo siano;

b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelle di altre liste presentate in precedenza o notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, nonché quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici, che non siano depositate da persona munita di mandato da parte di uno o più rappresentanti del partito o del gruppo, mediante firma autenticata, assegnando un termine di non oltre 48 ore per la presentazione del nuovo contrassegno o della autorizzazione;

c) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione o dei quali non risulta la iscrizione nelle liste elettorali;

d) cancella i nomi dei candidati compresi in altre liste già presentate;

e) riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero eccedente di candidati, cancellando gli ultimi nomi.

Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione entro la stessa giornata delle contestazioni fatte dall'ufficio circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alle liste.

L'ufficio circoscrizionale si riunisce l'indomani per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite. »

Poichè nessuno chiede di parlare, lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 13, che rileggo:

#### COMUNICAZIONE DELLE DECISIONI E STAMPA MANIFESTO CANDIDATURE.

Art. 13: « Le decisioni di cui all'articolo precedente debbono essere immediatamente comunicate al presidente della provincia per la preparazione del manifesto con le liste dei

candidati e per l'invio dello stesso ai sindaci dei comuni interessati perchè provvedano alla affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, entro il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni.

Analoga ed immediata comunicazione deve essere fatta al prefetto per la stampa delle schede di votazione nelle quali le liste saranno riportate secondo l'ordine di ammissione, ed al presidente dell'ufficio elettorale provinciale ai fini delle successive operazioni per la proclamazione degli eletti. »

Poichè nessuno chiede di parlare, lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 14, che rileggo:

#### DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI DI LISTA

Art. 14: « Con dichiarazione scritta, autenticata da un notaio o da un sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'art. 11, o persone da esse autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare all'ufficio elettorale provinciale, due rappresentanti della lista: uno effettivo ed uno supplente scegliendoli fra gli elettori del collegio che sappiano leggere e scrivere.

L'atto di designazione dei rappresentanti è presentato entro il 15° giorno antecedente quello delle elezioni alla cancelleria della pretura, nella cui circoscrizione ha sede la sezione elettorale.

La cancelleria della pretura ne rilascia ricevuta e provvede all'invio delle singole designazioni ai sindaci dei comuni del mandamento, perchè lo consegnino ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione col materiale per il seggio.

L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio elettorale provinciale è presentato entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione alla cancelleria del Tribunale del comune capoluogo della provincia, la quale ne rilascia ricevuta. »

Poichè nessuno chiede di parlare, lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)



Si passa all'articolo 15, che rileggo:

POTERI E DOVERI DEL RAPPRESENTANTE DI LISTA

Art. 15: « Il rappresentante di lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continua a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali. »

Poichè nessuno chiede di parlare, lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 16, che rileggo:

SCHEDE VOTAZIONE

Art. 16: « Le schede di votazione sono di tipo unico e di identico colore; sono fornite a cura dell'Assessorato enti locali con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle annesse tabelle A e B. »

Poichè nessuno chiede di parlare, lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 17, che rileggo:

OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLO SCRUTINIO

Art. 17: « Compiuto lo scrutinio, il presidente dell'ufficio di sezione ne dichiara il risultato e lo certifica sul verbale.

Il verbale, redatto in triplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio.

Indi il presidente procede alla formazione:

1°) del plico contenente le schede corrispondenti ai voti nulli, quelle corrispondenti ai voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, le schede dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto e le carte relative ai reclami ed alle proteste;

2°) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza numero, bollo o firma dello scrutatore;

3°) del plico contenente le schede corrispondenti ai voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.

I predetti plichi devono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori.

I plichi di cui ai numeri 1 e 2 devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'Ufficio elettorale e provinciale.

Il plico di cui al numero 3 deve essere allegato al verbale destinato al deposito presso la Prefettura. »

Poichè nessuno chiede di parlare, lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 18, che rileggo:

DETERMINAZIONI CIFRE ELETTORALI (DI LISTA ED INDIVIDUALE) E RIPARTIZIONE SEGGI

Art. 18: « L'Ufficio elettorale provinciale, costituito ai termini dell'articolo 10, entro quarantotto ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere e, ove lo crede, di un numero di esperti non superiore a venti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale di ogni lista.

La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa nelle singole sezioni della provincia;

2) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale della cifra elettorale di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla provincia più due, ottenendo così il quoziente elettorale provinciale: nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale della stessa lista. I seggi che rimangono non assegnati sono rispettivamente attribuiti alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato maggiore resto ed,



in caso di parità di resti a quelle liste che abbiano conseguito maggior numero di voti e, a parità di voti, si procede per sorteggio.

3) procede alla distribuzione nei singoli collegi dei seggi così assegnati alle varie liste, seguendo per ciascun collegio la graduatoria dei voti di lista espressi in percentuale.

A tal fine si moltiplica per cento il numero di voti riportati in sede collegiale da ciascuna lista alla quale, in sede provinciale è stato assegnato uno o più seggi e il risultato si divide per il totale dei voti conseguiti nell'ambito della circoscrizione collegiale dalle liste ammesse al riparto dei seggi.

Quindi si moltiplica tale risultato per il numero dei seggi assegnato al collegio diviso cento. Si procede poi alla assegnazione dei seggi ai vari collegi attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti interi abbia dato l'ultima divisione. Gli eventuali seggi residui verranno attribuiti, a partire dal collegio con popolazione legale più numerosa, seguendo la graduatoria decrescente delle parti centesimali fino alla attribuzione di tutti i seggi spettanti al collegio. Quindi si passa alla attribuzione degli altri seggi residui a quei collegi che seguono il primo per popolazione fino all'esaurimento dei seggi attribuiti a ciascuna lista in sede provinciale.

4) determina la cifra elettorale individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è costituita dalla cifra elettorale di lista aumentata dai voti di preferenza del candidato;

5) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista a secondo delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra individuale prevale il candidato più anziano di età. »

Onorevoli colleghi, per maggiore chiarezza del disposto dell'articolo 18, propongo il seguente emendamento:

*all'articolo 18, al numero 1, sostituire le parole: « dalla lista stessa » con le altre: « dalle liste aventi il medesimo contrassegno ».*

Il Governo sull'emendamento?

MURATORE, *Assessore agli enti locali. Favorevole.*

PRESIDENTE. La Commissione?

MESSINA. Favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, pongo ai voti l'emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo risultante dopo l'approvazione dell'emendamento testè avvenuta.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 19, che rileggo:

#### PROCLAMAZIONE ELETTI

Art. 19: « Il Presidente dell'Ufficio elettorale provinciale, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dal numero 5 del precedente articolo, quei candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate. »

Poichè nessuno chiede di parlare, lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 20, che rileggo:

Art. 20: « L'Ufficio elettorale provinciale si pronunzia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate. Di tutte le operazioni compiute, degli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle denunce di casi di ineleggibilità degli eletti, deve farsi menzione nel verbale, che redatto in triplice esemplare, deve essere, seduta stante, firmato in ciascun foglio dal presidente, dai componenti, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

Nei verbali debbono essere indicati in appositi elenchi i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, seguendo la graduatoria prevista dal numero 5 dell'articolo 18.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, nonchè tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, deve essere inviato dal Presidente dell'Ufficio alla segreteria dell'Amministrazione provinciale, che ne rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare del verbale è deposti-



tato nella cancelleria del Tribunale del comune capoluogo di provincia;

Il terzo esemplare viene trasmesso all'Ufficio elettorale della Regione siciliana. »

Poichè nessuno chiede di parlare, lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 21, che rileggo:

COMUNICAZIONE AI CONSIGLIERI ELETTI,  
ALLA SEGRETERIA DELLA PROVINCIA  
E ALLA PREFETTURA

Art. 21: « Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio elettorale provinciale invia attestato ai consiglieri eletti e ne dà immediata notizia alla segreteria della Provincia e alla Prefettura che, tramite i sindaci, la porta a conoscenza della popolazione con apposito manifesto. »

Poichè nessuno chiede di parlare, lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 22, che rileggo:

Art. 22: « Il consigliere eletto in più collegi deve dichiarare alla segreteria dell'Amministrazione provinciale, entro otto giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione della proclamazione, quale collegio presceglie. Mancando l'opzione si intende prescelto il collegio in cui ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza. »

Poichè nessuno chiede di parlare, lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 23, che rileggo:

Art. 23: « Sono a carico della Regione:

a) le spese per il funzionamento dell'Ufficio elettorale regionale, ivi comprese quelle per il servizio tecnico ispettivo, per le indagini statistiche, per l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e l'esercizio di macchine, di impianti e di attrezzature tecniche;

b) le spese inerenti alla formazione dei collegi elettorali nonchè quelle occorrenti per la organizzazione generale delle elezioni amministrative, per la manutenzione e la rinnovazione delle urne per la votazione, dei bolli per le sezioni elettorali e dei relativi accessori, per la fornitura delle schede di votazione, delle relative matite copiative, per la fornitura di pubblicazioni e stampati vari riguardanti norme ed istruzioni e che attengono all'organizzazione generale delle elezioni, nonchè le spese per i trasporti e le comunicazioni postali, telegrafiche e telefoniche effettuate nell'interesse della Regione.

Le essenziali prestazioni di lavoro straordinario rese per il periodo strettamente necessario dal personale dell'Amministrazione regionale impegnato nella preparazione, organizzazione e svolgimento delle varie operazioni elettorali concernenti le elezioni amministrative e regionali, sono remunerate con il normale compenso per lavoro straordinario. In tal caso non si applica il limite massimo stabilito dall'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 1968, numero 28.

Le spese inerenti alla attuazione delle elezioni dei consiglieri provinciali, ivi compresa quella relativa alla liquidazione delle competenze spettanti ai membri degli Uffici elettorali, sono a carico delle Amministrazioni provinciali. »

Poichè nessuno chiede di parlare lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 24, che rileggo:

Art. 24: « Nel caso di coincidenza delle elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e dei consigli provinciali, esse sono indette per il medesimo giorno.

Lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti:

1) il numero degli scrutatori degli uffici elettorali di sezione è aumentato da cinque a sei;

2) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le due schede che devono essere di colore diverso e, dopo avere espresso il voto, le consegna contemporaneamente al presiden-



te del seggio, il quale le pone nelle rispettive urne;

3) il presidente dell'ufficio di sezione procede alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle relative alle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzioni ed essere ultimate entro le ore 19 (diciannove) dello stesso giorno di chiusura della votazione;

4) tutte le spese derivanti da adempimenti comuni ad entrambe le elezioni e che, nei casi di sola elezione del consiglio provinciale sarebbero rimaste a carico della stessa Amministrazione provinciale, vengono ripartite in parti uguali fra l'Amministrazione provinciale ed i singoli comuni. »

Poichè nessuno chiede di parlare, lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 25, che rileggo:

Art. 25: « Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ricadenti nello esercizio in corso, si provvede con gli stanziamenti dei capitoli 13302 e 13303 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo. »

Poichè nessuno chiede di parlare, lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 26, che rileggo:

Art. 26: « Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con le norme previste nella presente legge. »

Poichè nessuno chiede di parlare, lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 27, che rileggo:

Art. 27: « La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. »

Poichè nessuno chiede di parlare, lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

#### Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione per appello nominale del disegno di legge: Elezione dei Consiglieri delle Province siciliane (28-207-280-327/A.

Chiarisco il significato del voto: sì, favorevole al disegno di legge; no, contrario.

Procedo all'estrazione a sorte del nominativo del deputato dal quale avrà inizio la votazione; risulta estratto il nominativo del deputato Aleppo.

Prego il deputato segretario di fare l'appello, cominciando dall'onorevole Aleppo.

DI MARTINO, segretario, fa l'appello.

Rispondono sì: Aleppo, Attardi, Bombonati, Bosco, Buttafuoco, Cadili, Cagnes, Canepa, Capria, Carbone, Cardillo, Carfi, Carosia, Carollo, Celi, Cilia, Corallo, D'Acquisto, D'Alia, Dato, De Pasquale, Di Martino, Genna, Giacalone Diego, Giacalone Vito, Giubilato, Grammatico, Grasso Nicolosi, Grillo, Iocolano, La Duca, La Porta, Lombardo, Macaluso, Marilli, Marraro, Mattarella, Mazzaglia, Messina, Mongelli, Mongiovì, Muratore, Nicoletti, Nigro, Occhipinti, Ojeni, Pantaleone, Pivetti, Recupero, Rindone, Rizzo, Romano, Russo Giuseppe, Russo Michele, Sallicano, Santalco, Sardo, Scaturro, Tomaselli, Traina.

Si astiene: il Presidente Lanza.

E' in congedo: l'onorevole Saladino.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere al computo dei voti.

(I deputati segretari procedono al computo dei voti)



**Risultato della votazione.**

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione per appello nominale:

Presenti . . . . .	60
Astenuti . . . . .	1
Votanti . . . . .	59
Maggioranza . . . . .	30
Hanno risposto « sì » .	59

*(L'Assemblea approva)*

**Annunzio di presentazione di disegno di legge.**

**PRESIDENTE.** Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Lombardo e Cardillo il seguente disegno di legge: « Modifiche alle cause di ineleggibilità previste per la elezione a consigliere comunale e a consigliere provinciale » (447).

**Richiesta di procedura d'urgenza per l'esame di disegno di legge.**

**LOMBARDO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LOMBARDO.** Chiedo la procedura di urgenza con relazione orale per il disegno di legge numero 447 testè annunziato.

**PRESIDENTE.** Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti la richiesta dell'onorevole Lombardo.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

*(E' approvata)*

La seduta è tolta ed è rinviata ad oggi, mercoledì 30 aprile 1969, alle ore 13,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge: « Modifiche alle cause di ineleggibilità previste per la elezione a consigliere comunale e a consigliere provinciale » (447).

La seduta è tolta alle ore 13,25.

---

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

*Il Direttore Generale*

**Avv. Giuseppe Vaccarino**

---

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo